



47918/11

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Sezione II penale

Udienza pubblica 7.12.2011

Sentenza n. 2870/2011

Reg. gen. n. 8028/2010

composta dai signori

dott. Giuliano Casucci	Presidente
dott. Antonio Prestipino	Consigliere
dott. Piercamillo Davigo	Consigliere
dott. Mirella Cervadoro	Consigliere
dott. Geppino Rago	Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Sui ricorsi proposti da:

Jacques Albert Henry, nato in Svizzera il 28.3.1930;

Medici Giacomo, nato a Roma il 6.7.1938;

avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, sezione 2<sup>a</sup> penale, in data 15.7.2009.

Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal consigliere Piercamillo Davigo.

Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, dott. Vito Monetti, il quale ha concluso chiedendo dichiararsi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale e l'inammissibilità dei ricorsi.

Avv. Maurizio Fiorilli, dell'Avvocatura Generale dello Stato, per la parte civile Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il quale ha concluso chiedendo le reiezione dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese.

Uditi i difensori Avv. Francesco Sica per Jacques; Avv. Prof. Giovanni Aricò ed Avv. Prof. Fabrizio Lemme per Medici, i quali hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi;

### **ritenuto in fatto**

Con sentenza in data 13.12.2004, il G.U.P. del Tribunale di Roma, fra l'altro:

- dichiarò Medici Giacomo responsabile dei reati di associazione per delinquere quale promotore ed organizzatore (capo 1), commesso fino all'aprile 2002, di ricettazione continuata ed aggravata (capo 2), commesso fino al 17.4.1999, di esportazione illecita di reperti archeologici (capo 4) unificati sotto il vincolo della continuazione e – con la diminuzione per il rito – lo condannò alla pena di anni 10 di reclusione ed € 16.000,00 di multa; pene accessorie; Medici fu altresì condannato al risarcimento dei danni a favore della parte civile Ministero per i Beni e le Attività Culturali con una provvisoria;
- assolse Medici dal reato di cui al capo 3 (omessa denuncia) perché il fatto non costituisce reato;
- assolse Medici del reato di cui al capo 4 limitatamente al reato di cui all'art. 483 cod. pen. perché il fatto non sussiste;
- assolse Medici dai capi 2, 3 e 4 limitatamente ad altri reperti perché il fatto non sussiste;
- assolse Jacques Henry Albert dal reato di associazione per delinquere per non aver commesso il fatto;

Avverso tale pronuncia l'imputato Medici ed il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma proposero gravame e la Corte d'appello di Roma, con sentenza in data 15.7.2009, in riforma della decisione di primo grado:

- dichiarò non doversi procedere nei confronti di Jaques in ordine al reato associativo ascrittogli perché estinto per prescrizione;
- dichiarò non doversi procedere nei confronti di Medici in relazione al reato di cui al D. Lgs. 490/1999 di cui al capo 4 (per i reperti per i quali vi era stata condanna eccettuati quelli pervenuti al Metropolitan Museum of Art di New York perché estinto per prescrizione;
- determinò la pena nei confronti di Medici per i residui reati in anni 8 di reclusione ed € 10.000,00 di multa;

- condannò Medici alla rifusione a favore della parte civile delle ulteriori spese di giudizio;
- confermò nel resto la sentenza di primo grado.

Ricorrono per cassazione i difensori degli imputati.

Il difensore di Jaques Albert Henry deduce:

1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata dichiarazione di improcedibilità per tardività della richiesta di procedimento; ad avviso del G.U.P. la richiesta doveva considerarsi tempestiva rispetto alla nota del Procuratore generale del Cantone di Ginevra datata 15.3.2000 ed effettuata il 22.3.2000; peraltro il termine dovrebbe decorrere dalla data in cui lo Stato Italiano ha avuto notizia del reato che deriverebbe dalla perquisizione del 13.9.1995; in ogni caso, se così fosse sarebbero inutilizzabili gli atti anteriori al 22.3.2000; la richiesta non è stata effettuata in relazione al reato associativo; la Corte territoriale ha ommesso ogni motivazione sul punto;
2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato associativo ed alla partecipazione del Jacques, la Corte territoriale avrebbe ommesso di motivare in relazione alla censure mosse dai coimputati sul punto (essendo stato il ricorrente assolto in primo grado); la Corte d'appello ha richiamato la sentenza di primo grado, ma non ha confutato i relativi argomenti, omettendo di chiarire perché ha affermato la responsabilità di Jacques; gli elementi indicati in sentenza (gestione di tre società di cui si serviva l'associazione per riciclare i reperti archeologici; aver aperto un conto corrente in Svizzera nell'interesse della Edition Service; aver ottenuto per Medici un permesso di soggiorno in Svizzera) sarebbero neutri; Jacques si sarebbe limitato a svolgere attività lecite di fiduciario; sarebbe apodittica l'affermazione della Corte d'appello secondo la quale Jacques, a fronte delle richieste delle autorità, aveva occultato le vere attività di Medici e di Robin Symes per i quali fungeva da prestanome; quanto al fungere da prestanome si tratta dell'attività di fiduciario, quanto al resto non è precisato di quale documentazione si tratti; apodittiche sono anche le affermazioni relative al fatto che il

ricorrente sarebbe stato al corrente degli espedienti adottati per riciclare i reperti archeologici e consapevole del contributo che forniva con la sua attività; ultronee sono le affermazioni relative alla c.d. testa di Eirene ed all'invio di reperti alla Sotheby's di Londra.

Il difensore di Medici Giacomo, Avv. Prof. Fabrizio Lemme, deduce:

1. violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la sentenza di primo grado aveva ritenuto la responsabilità sulla base dei seguenti elementi di prova: 1 a) memoriale del correo Robert Hecht con cui venivano mosse gravi accuse a Medici; 1 b) appunto attribuito al coimputato deceduto Pasquale Camera che ricostruiva un quadro dell'associazione finalizzata al traffico di reperti archeologici; 1 c) dichiarazioni del "tombarolo" Casasanta che attribuivano a Medici un ruolo apicale nel traffico di reperti archeologici; 1 d) la deposizione del giornalista Watson; 1 e) le consulenze tecniche del P.M.; 1 f) le concrezioni terrose sui reperti, il fatto che gli stessi fossero avvolti in giornali italiani o contenuti in casse di frutta del mercato ortofrutticolo di Cerveteri, il possesso da parte di Medici di foto di molti reperti acquistati da musei stranieri; la difesa Medici aveva dedotto: 2.1) che gli elementi di cui ai punti 1 a), 1 b), 1 c) e 1 d) erano privi di valenza accusatoria; 2.2) le consulenze tecniche del P.M. erano contraddette dalla considerazione che non era provato che i reperti provenissero dal territorio italiano e fossero stati scavati successivamente al 1939 (dal momento che prima della legge 1° giugno 1939, n. 1089 la sottrazione dei reperti era una contravvenzione; 2.3) gli ulteriori elementi di cui al punto 1 f) non erano concludenti; 2.4) per 5.900 di 6.000 reperti di cui possedeva le foto Medici era stato assolto; la sentenza impugnata: 3 a) ammette l'irrilevanza probatoria degli elementi di cui sub 1 a), 1 b), 1 c); 3 b) non fa cenno dell'elemento sub 1 d); 3 c) riconosce efficacia decisiva agli elementi sub 1 e) ed 1 f) riportandosi alla sentenza di primo grado (che non aveva ritenuto tale efficacia) e non confuta le critiche della difesa; la sentenza d'appello sarebbe perciò priva di reale motivazione, come quando ritiene irrilevante accertare la provenienza dei reperti sull'assunto che, anche se provenissero dalla Grecia nulla cambierebbe in quanto anche tale



Paese ha una rigorosa legislazione in materia di reperti; da un lato sarebbe stato violato l'art. 521 cod. proc. pen. dal momento che la delega dell'autorità elvetica presupponeva che i reperti fossero tutti stati scavati nel suolo italiano; per altro verso l'area della Civiltà ellenistica era più ampia dei territori dell'Italia e della Grecia; difetterebbe quindi motivazione sul fatto che i reperti siano stati scavati in Italia dopo la data di entrata in vigore della legge n. 1089/1939;

2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato associativo senza dimostrare in che cosa consisterebbe il vincolo associativo, considerando sintomatici di tale vincolo elementi equivoci e privi di significatività e svalutando le deduzioni difensive; sarebbe da dimostrare che le società operative fossero finalizzate allo scopo delittuoso convergente; il fatto che Medici avesse un contratto di partnership con Robin Symes non sarebbe elemento sintomatico di un'associazione per delinquere, come non lo sarebbero i contatti con un'archeologa come Marion True; sul mercato dei reperti gli operatori sono fra loro in posizione conflittuale e non associati; sarebbe mancata la risposta ai motivi di appello relativi alla inesistenza degli elementi costitutivi dell'associazione per delinquere, in quanto la Corte territoriale si sarebbe limitata a riportare parte della pronunzia di primo grado senza affrontare specificamente le doglianze;
3. vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al delitto di ricettazione in quanto non sarebbe sufficiente il silenzio dell'imputato a provare l'origine delittuosa dei reperti e che comunque al più era ipotizzabile il concorso di Medici nell'impossessamento dei reperti essendo state le foto scattate da Medici talora sul luogo di scavo; sarebbe ipotizzabile un previo accordo di Medici con gli autori dei furti; la motivazione della Corte territoriale si baserebbe solo sulla mancata confessione dell'imputato;
4. violazione di legge in relazione alla mancata declaratoria di prescrizione, dovendosi ritenere applicabile la nuova disciplina, nonostante l'interpretazione prevalente, in ragione delle convenzioni

internazionali e del diritto comunitario; era stata sollevata una questione di legittimità costituzionale, la Corte costituzionale ha escluso l'illegittimità, ma non si è pronunciata sulla decorrenza del termine di prescrizione in ipotesi di reato continuato;

5. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen. in relazione al coacervo delle condotte legate dal vincolo della continuazione, anziché con riferimento ai singoli reati; il motivo di appello è stato rigettato in base a giurisprudenza che sarebbe però minoritaria e superata;
6. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al criterio di determinazione dell'ammontare del danno trascurando che già la sentenza di primo grado aveva rilevato la sopravvalutazione dei reperi, non ha considerato l'intervenuta restituzione di gran parte dei reperi ed ha in parte riformato la sentenza di primo grado in punti coperti da giudicato, quale il danno da decontestualizzazione ed il danno morale.

Il difensore di Medici Giacomo, Avv. Prof. Giovanni Aricò, deduce:

1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 441 cod. proc. pen. in quanto il G.U.P. avrebbe dilatato il giudizio abbreviato ammettendo testimonianze raccolte dalla difesa su temi diversi da quelli che la difesa aveva interesse ad introdurre nel giudizio; la sentenza impugnata ha trascurato che la dilatazione dei poteri del giudice lede il diritto alla controprova;
2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 128 cod. pen. in relazione alla eccepita improcedibilità dell'azione penale per la tardività della richiesta di procedimento, essendo nota la notizia di reato fin dal 1995; con riferimento ai reati commessi interamente in territorio elvetico la sentenza impugnata sarebbe carente di motivazione rispetto all'argomentazione difensiva circa il momento di conoscenza della notizia di reato e si ancora al dato formale della trasmissione di atti da parte dell'autorità elvetica trascurando che vi erano state precedenti rogatorie;



3. violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla dedotta violazione del principio di divieto di *bis in idem* relativamente a talune contestazioni;
4. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla quantificazione della provvisionale in ragione dell'attribuzione di valore ai beni, che sarebbe arbitraria

Con motivo nuovo depositato in data 25.11.2009 il difensore di Medici Giacomo, Avv. Prof. Fabrizio Lemme, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'entità della pena irrogata, nonostante l'intervenuta assoluzione per alcuni reperti di straordinaria qualità artistica, privilegiando il solo dato numerico. Inoltre la sentenza di primo grado e quella d'appello sarebbero contraddittorie quanto alla "pelike" del pittore di Hermonax.

Con altro motivo nuovo del 23.3.2010 il difensore di Medici Giacomo, Avv. Prof. Fabrizio Lemme, deduce vizio di motivazione in relazione al reato associativo in quanto da un lato, attraverso il richiamo alla sentenza di primo grado, si afferma che il sodalizio sarebbe sorto a seguito della ricettazione in un importantissimo reperto archeologico (che avrebbe permesso di munirsi di ingenti risorse economiche) e dall'altro si esclude la predetta ricettazione con evidente contraddittorietà.

Con ulteriore motivo nuovo datato 25.6.2010 il difensore di Medici Giacomo, Avv. Prof. Fabrizio Lemme, ha eccepito la legittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 legge n. 251/2005 per violazione dell'art. 117 Cost. in relazione all'art. 7 della C.E.D.U. alla luce dell'ordinanza di questa Corte n. 22357/2010 del 27.5.2010 depositata in data 11.6.2010.

Con memoria depositata in data 17.9.2010 i difensori di Medici hanno riepilogato i motivi di ricorso, ribadito le conclusioni già precedentemente prese e richiesto la sospensione del giudizio in attesa della decisione della Corte costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 L. 251/2005.

Con altra memoria depositata il 14.10.2011 il difensore di Medici Giacomo Avv. Prof. Giovanni Aricò, all'esito della rigetto della questione di legittimità costituzionale sopra indicata, con sentenza 19.7.2011, n. 236 della Corte costituzionale, ha sollevato nuova questione di legittimità costituzionale

dell'art. 10 comma 3 legge n. 251/2005, per violazione degli artt. 117 Cost. in relazione all'art. 7 C.E.D.U. (come interpretata dalla Corte europea dei diritti dell'Uomo nel caso "Scoppola") nella parte in cui esclude la retroattività della disciplina di cui all'art. 158 cod. pen., laddove esclude la rilevanza della continuazione in tema di prescrizione, giacché si tratterebbe di disciplina non relativa solo alla durata dei termini di prescrizione, ma avente natura sostanziale.

Con ulteriore memoria in data 25.11.2011 il difensore di Medici Giacomo, Avv. Prof. Fabrizio Lemme, ha dedotto che Medici è stato sottoposto a procedimento penale in Grecia in relazione alla ricettazione di una statua di marmo greca di giovane donna (kore) che si identificherebbe con il reperto indicato al n. 32 dell'elenco dei reperti archeologici pervenuti al museo J.P. Getti, di Los Angeles (U.S.A.).

La pronuncia di prescrizione in data 22.2.2011 della Corte d'appello di Atene provverebbe la provenienza da territorio greco della statua sicché si chiede l'annullamento della condanna in relazione alla ricettazione del reperto così descritto, con conseguente rideterminazione della pena e della condanna risarcitoria.

### **Considerato in diritto**

Il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di Jacques Albert Henry è manifestamente infondato.

La richiesta di procedimento è necessaria solo se si tratta di reato commesso all'estero, ma nel caso di specie il reato per il quale è stata dichiarata la improcedibilità per prescrizione è commesso nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 6 comma 2 cod. pen.

L'adesione ad un sodalizio criminoso, che si è formato e ha operato in Italia, integra infatti la partecipazione a un reato commesso nel territorio dello Stato anche qualora l'associato rimanga materialmente sempre all'estero, ove la sua condotta di partecipazione all'associazione si sia svolta per intero, con l'apporto di contributi apprezzabili alla organizzazione. (V. Cass. Sez. 5 sent. n. 40643 del 7.11.2006 dep. 12.12.2006 rv 235247).





Non è vero che sul punto la sentenza di appello sia carente di motivazione, perché tale argomento era già stato svolto dal giudice di primo grado ed è stato richiamato.

Il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di Jacques Albert Henry è manifestamente infondato e svolge censure di merito.

La Corte territoriale ha motivato sulla responsabilità di Jacques affermando che lo stesso si era adoperato per far ottenere un permesso di soggiorno in Svizzera per Medici, fornendo false indicazioni. In particolare aveva dichiarato, contrariamente al vero, che Medici era un esperto che lavorava per le società da lui formalmente gestite. Ancora aveva dichiarato, falsamente che all'epoca del suo esame la Edition Service aveva cessato ogni attività. Le altre affermazioni della Corte d'appello a p. 117, 118 e 119 della sentenza impugnata non sono ultronee, in quanto se pur con riferimento a condotte relative a reati fine, traggono da tali condotte indizi della partecipazione al reato associativo.

La Corte d'appello ha esplicitato le ragioni per le quali non ha condiviso la decisione del primo giudice ed in tali argomenti non si ravvisa alcuna manifesta illogicità che la renda sindacabile in questa sede.

Il ricorso proposto nell'interesse di Jacques Albert Henry deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Il primo motivo di ricorso presentato dal difensore di Medici Giacomo, Avv. Prof. Giovanni Aricò è manifestamente infondato.

In tema di giudizio abbreviato, il potere di integrazione probatoria ex officio attribuito al giudice dall'art. 441, comma quinto, cod. proc. pen. - per il quale quando il giudice ritiene di non potere decidere allo stato degli atti assume, anche, d'ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione - è preordinato alla tutela dei valori costituzionali che devono presiedere, anche nei giudizi a prova contratta, all'esercizio della funzione giurisdizionale e risponde, pertanto, alle medesime finalità cui è preordinato il potere previsto dall'art. 507 cod. proc. pen. in dibattimento. (V. Cass. Sez. 5 sent. n. 4648 del 19.12.2005 dep. 3.2.2006 rv 233632).

Tale potere del giudice è conseguente al principio costituzionale di obbligatorietà dell'azione penale di cui all'art. 112 Cost. che implica il

controllo del giudice sull'attività del P.M. e poteri sostitutivi in caso di inerzia del P.M. o di incompletezza delle indagini preliminari.

Nessuna lesione dei diritti della difesa è ipotizzabile dal momento che, allorché l'imputato richiede il giudizio abbreviato, non può non considerare anche la possibilità, prevista dalla legge, che il giudice acquisisca nuovi elementi.

Il secondo motivo di ricorso presentato dal difensore di Medici Giacomo, Avv. Prof. Giovanni Aricò è manifestamente infondato.

La Corte d'appello ha chiarito, richiamando anche la motivazione del giudice di primo grado, che la questione non riguarda né il reato associativo né le ricettazioni commesse in Italia (v. p. 80 e ss. sentenza impugnata e – quanto al reato associativo – le considerazioni svolte trattando del primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di Jacques Albert Henry), mentre per i reati commessi interamente all'estero, la conoscenza da parte del Ministro della Giustizia era conseguente alla richiesta in data 13.3.2000 del Procuratore generale del Cantone di Ginevra (CH), rispetto alla quale la richiesta di procedimento era tempestiva.

Il termine di tre mesi entro cui il Ministro della Giustizia può chiedere la punizione dei reati perseguibili a sua richiesta decorre dal momento in cui il Ministro stesso ha avuto notizia del reato. (Cass. Sez. 2 sent. n. 1253 del 9.10.1981 dep. 10.2.1982 rv 152084).

Si deve ritenere che, come per la querela, stante la simile natura dei due istituti, ai fini della decorrenza del termine per la proposizione della richiesta, occorra che la l'Autorità richiedente abbia avuto conoscenza precisa, certa e diretta del fatto in modo da essere in possesso di tutti gli elementi di valutazione necessari per determinarsi.

L'onere della prova dell'intempestività della proposizione della richiesta, come per la querela, incombe su chi la allega e, a tale fine, non è sufficiente affidarsi a semplici presunzioni o supposizioni, ma deve essere fornita una prova contraria rigorosa. (V., con riferimento alla querela, Cass. Sez. 1, sent. n. 7333 del 28.1.2008 dep. 15.2.2008 rv 239162).

Non è pertanto sufficiente a provare la tardività e ad inficiare la logicità della motivazione della sentenza impugnata, l'argomento difensivo secondo il quale vi sarebbero state rogatorie dall'estero, dal momento che nulla nel

ricorso si dice circa la sicura desumibilità della completa conoscenza dei reati in tutti i loro elementi da tali rogatorie.

Peraltro va ricordato che, per costante giurisprudenza di questa Corte l'onere della prova dell'intempestività della querela incombe a chi lo deduce, sicché l'eventuale situazione di incertezza va risolta a favore del querelante. (Cass. Sez. 6<sup>a</sup> sent. n. 35122 del 24.6.2003 dep. 4.9.2003 rv 226327)

Altrettanto si deve ritenere in tema di richiesta di procedimento ai sensi dell'art. 128 cod. proc. pen.

Il terzo motivo di ricorso presentato dal difensore di Medici Giacomo, Avv. Prof. Giovanni Aricò è manifestamente infondato.

Nel caso in esame non è configurabile alcuna violazione del principio di divieto di *bis in idem* relativamente a talune contestazioni, dal momento che si tratta «di una sola sentenza, di un solo procedimento e di un solo fatto, palesemente assorbito nel suo "doppione"», come affermato dalla Corte territoriale a p. 95 della sentenza impugnata.

Le contrarie deduzioni difensive sul punto sono generiche.

Il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso presentati dal difensore di Medici Giacomo, Avv. Prof. Fabrizio Lemme sono manifestamente infondati e proposti al di fuori dei casi consentiti dalla legge perché svolgono in realtà censure di merito non consentite in questa sede.

La Corte territoriale ha ravvisato la provenienza dei beni da scavi abusivi realizzati in Italia in epoca recente (e quindi successivamente al 23.8.2003 data di entrata in vigore della legge n. 1089/1939) sulla base delle dichiarazioni di Burki Fritz e delle consulenze tecniche disposte dal P.M., disattendendo criticamente le conclusioni del consulente della difesa (p. 120 e s. sentenza impugnata). Quanto alle ceramiche prodotte in Grecia è stato ritenuto che, benché esportate in area ellenistica, quelle oggetto di imputazione, in base allo stato di conservazione, provenivano da tombe a camera presenti quasi esclusivamente in Italia.

In tale motivazione non si ravvisa alcuna manifesta illogicità che la renda sindacabile in questa sede.

Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti né deve dividerne la

giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente. (Cass. Sez. 5<sup>a</sup> sent. n. 1004 del 30.11.1999 dep. 31.1.2000 rv 215745, Cass., Sez. 2<sup>a</sup> sent. n. questo secondo profilo la correttezza o meno dei ragionamenti dipende 2436 del 21.12.1993 dep. 25.2.1994, rv 196955).

Del resto va ricordato che il vizio di motivazione implica o la carenza di motivazione o la sua manifesta illogicità.

Sotto anzitutto dalla loro struttura logica e questa è indipendente dalla verità degli enunciati che la compongono.

In ragione della richiamata motivazione il silenzio dell'imputato non assume altro significato che la mancata allegazione di ipotesi alternative, fra le quali quella di essere concorrente nei furti quale mandante.

La considerazione difensiva secondo la quale, essendo state le foto scattate da Medici talora sul luogo di scavo; sarebbe ipotizzabile un previo accordo di Medici con gli autori dei furti, altro non è che una ricostruzione alternativa a quella operata dai giudici di merito, peraltro svolta in via ipotetica ed in assenza di allegazioni dell'imputato.

Peraltro, in materia di ricorso per Cassazione, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione considerata dall'art. 606 primo comma lett. e) cod. proc. pen., la ricostruzione contrastante con il procedimento argomentativo del giudice, deve essere inconfutabile, ovvia, e non rappresentare soltanto una ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza. (V., con riferimento a massime di esperienza alternative, Cass. Sez. 1 sent. n. 13528 del 11.11.1998 dep. 22.12.1998 rv 212054).

Le considerazioni sopra svolta valgono anche in relazione alla ritenuta sussistenza del reato associativo.

La Corte territoriale ha infatti motivato in modo non manifestamente illogico la sussistenza egli elementi costitutivi del sodalizio criminoso e confutato gli assunti difensivi con l'argomento decisivo che non era verosimile, a fronte dell'entità, durata nel tempo e numero dei partecipi, che si fosse in presenza di singoli accordi criminosi (v. p. 115 sentenza impugnata).

Sono censure di merito, come tali inammissibili, quelle secondo cui sarebbe da dimostrare che le società operative fossero finalizzate allo scopo delittuoso convergente ed il fatto che Medici avesse un contratto di partnership con Robin Symes non sarebbe elemento sintomatico di un'associazione per delinquere, come non lo sarebbero i contatti con un'archeologa come Marion True.

Ricostruzione alternativa ipotetica (e quindi inammissibile) è quella per la quale sul mercato dei reperti gli operatori sono fra loro in posizione conflittuale e non associati.

Quanto al fatto che non sarebbero state dettagliatamente confutate tutte le critiche svolte nei motivi di gravame va ricordato che, secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, anche nella vigenza del nuovo codice di procedura penale vale il principio secondo cui il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto in Cassazione sol perché il giudice abbia trascurato o disatteso degli elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero dovuto o potuto dar luogo ad una diversa decisione, poiché ciò si tradurrebbe in una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità. Esso è configurabile, invece, unicamente quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano un chiaro ed inequivocabile carattere di decisività, nel senso che una loro adeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente portare, salvo intervento di ulteriori e diversi elementi di giudizio, ad una decisione più favorevole di quella adottata. (Cass. pen., sez. 1<sup>a</sup> sent. 6922 del 11.5.1992 dep. 11.6.1992 rv 190572).

È infatti giurisprudenza consolidata di questa Corte che, nella motivazione della sentenza, il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo; nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata. (in questo senso v. Cass. Sez. 4 sent. n. 1149 del 24.10.2005 dep. 13.1.2006 rv 233187).

Del resto questa Corte ha chiarito che in sede di legittimità non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame quando la stessa è disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata. Pertanto, per la validità della decisione non è necessario che il giudice di merito sviluppi nella motivazione la specifica ed esplicita confutazione della tesi difensiva disattesa, essendo sufficiente per escludere la ricorrenza del vizio che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della deduzione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa. Sicché, ove il provvedimento indichi con adeguatezza e logicità quali circostanze ed emergenze processuali si sono rese determinanti per la formazione del convincimento del giudice, sì da consentire l'individuazione dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla statuizione adottata, non vi è luogo per la prospettabilità del denunciato vizio di preterizione. (Cass. Sez. 2 sent. n. 29434 del 19.5.2004 dep. 6.7.2004 rv 229220. Nella specie la Corte ha ritenuto che la semplice circostanza che alcuno dei collaboranti avesse taciuto in ordine alla presenza di uno dei coimputati in seno all'associazione per delinquere, non incrinava la logicità della motivazione della Corte di merito che aveva confermato la responsabilità dell'imputato).

Infine non è necessario, a fronte della ritenuta sussistenza di una associazione per delinquere, che il giudice ne ricostruisca anche la storia, trascendendo le singole posizioni sottoposte al suo giudizio.

Il quarto motivo di ricorso presentato dal difensore di Medici Giacomo, Avv. Prof. Fabrizio Lemme è manifestamente infondato e non è stato dedotto con i motivi di appello.

Ai fini dell'operatività delle disposizioni transitorie della nuova disciplina della prescrizione, la pronuncia della sentenza di condanna di primo grado determina la pendenza in grado d'appello del procedimento, ostativa all'applicazione retroattiva delle norme più favorevoli. (Cass. Sez. Un. sent. n. 47008 del 29.10.2009 dep. 10.12.2009 rv 244810).

Quanto al fatto che la Corte costituzionale in relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 L. 251/2005, non si sarebbe pronunciata sulla decorrenza del termine di prescrizione in ipotesi di reato continuato, va, considerato che la sentenza della Corte costituzionale n. 393 del 2006 –

dichiarando l'illegittimità dell'art. 10, comma terzo, della L. 5 dicembre 2005, n. 251, limitatamente ai "processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento" – ha implicitamente negato che sia costituzionalmente illegittima l'esclusione dell'applicabilità della nuova disciplina della prescrizione nei giudizi di impugnazione, sotto ogni profilo.

La mancata deduzione con i motivi di appello dell'applicabilità della nuova disciplina della prescrizione, anche in relazione al reato continuato, rende comunque inammissibile il relativo motivo ed impedisce di considerare rilevante la eccezione di legittimità costituzionale, formulata con motivo nuovo, dell'art. 10 comma 3 legge n. 251/2005 per violazione dell'art. 117 Cost. in relazione all'art. 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo alla luce dell'ordinanza di questa Corte n. 22357/2010 del 27.5.2010 depositata in data 11.6.2010.

Il quinto motivo di ricorso presentato dal difensore di Medici Giacomo, Avv. Prof. Fabrizio Lemme è manifestamente infondato dal momento che la Corte territoriale ha comunque individuato alcuni singoli beni ricettati il cui valore è stato ritenuto tale da cagionare un danno di particolare gravità, quali le pitture parietali, le sculture marmoree tarantine ed altro (p. 197 e s. sentenza impugnata).

Il sesto motivo di ricorso presentato dal difensore di Medici Giacomo, Avv. Prof. Fabrizio Lemme ed il quarto motivo di ricorso presentato dal difensore di Medici Giacomo, Avv. Prof. Giovanni Aricò sono manifestamente infondati.

Anzitutto va rilevato che la Corte territoriale si è pronunciata solo in ordine alla misura della provvisoria limitandosi a ritenere che il danno accertato era tale da giustificare la determinazione della stessa in € 10.000.000,00, escludendo che lo Stato avesse tratto vantaggi dall'attività illecita dell'imputato sia perché così ha evitato gli scavi (sostituiti da quelli illeciti), sia perché ha evitato di corrispondere il premio di rinvenimento (non dovuto).

Tale valutazione si fonda sull'assunto che il valore dei beni che il solo utile dell'imputato è stato di svariati milioni di euro.

Ancora una volta si tratta di valutazione di merito motivata in modo non manifestamente illogico e quindi insindacabile in questa sede.

Le ulteriori affermazioni circa la de contestualizzazione ed il danno morale non incidono in concreto su tale valutazione e il giudicato che si afferma essersi formato sul punto potrà essere dedotto innanzi al giudice civile.

I ricorsi proposti nell'interesse di Medici Giacomo devono pertanto essere dichiarati inammissibili.

L'inammissibilità dei ricorsi principali comporta l'inammissibilità dei motivi nuovi ai sensi dell'art. 585 comma 4 cod. proc. pen. con conseguente impossibilità di esaminare gli stessi.

Peraltro la questione di legittimità costituzionale dedotta con i motivi nuovi, come detto, è stata ritenuta infondata con sentenza 19.7.2011, n. 236 della Corte costituzionale.

Premesso che, come si è già detto, la mancata deduzione con i motivi di appello dell'applicabilità della nuova disciplina della prescrizione, anche in relazione al reato continuato, impedisce di considerare rilevante la nuova eccezione di legittimità costituzionale dedotta con la memoria depositata il 14.10.2010, la stessa è anche manifestamente infondata alla luce della menzionata sentenza n. 236/2011 della Corte costituzionale, la quale ha affermato che *"Il principio di eguaglianza costituisce, però, come è stato chiarito da questa Corte, non solo il fondamento, ma anche il limite dell'applicabilità retroattiva della lex mitior. Mentre il principio di irretroattività della norma penale sfavorevole, infatti, costituisce un valore assoluto e inderogabile, quello della retroattività in mitius è suscettibile di limitazioni e deroghe legittime sul piano costituzionale, ove sorrette da giustificazioni oggettivamente ragionevoli e, in particolare, dalla necessità di preservare interessi, ad esso contrapposti, di analogo rilievo (ex multis: sentenze n. 215 del 2008, n. 394 del 2006, n. 74 del 1980 e n. 6 del 1978)."*

Siffatta affermazione riguarda anche disposizioni di natura sostanziale come il rapporto fra continuazione e prescrizione.

La predetta sentenza ha anche affermato che la sentenza della Corte europea del 17 settembre 2009 (Scoppola contro Italia) non ha escluso che, in presenza di particolari situazioni, il principio di retroattività *in mitius* subisca



deroghe o limitazioni: è un aspetto che la Corte europea non ha considerato, e che non aveva ragione di considerare, date le caratteristiche del caso oggetto della sua decisione.

Tale punto della decisione copre all'evidenza anche la questione ora prospettata.

Quanto alla memoria 25.11.2011 ed ai documenti ad essa allegati, come la pronunzia della Corte d'appello di Atene, oltre alla inammissibilità del motivo nuovo conseguente alla inammissibilità dei ricorsi principali, va ricordato che, nel giudizio di legittimità non è consentito al difensore dell'imputato di presentare nuovi documenti, dal momento che la Corte di Cassazione non deve mai procedere ad un esame degli atti, ma solo alla valutazione circa la esistenza della motivazione e della sua logicità. Possono conseguentemente essere introdotti solo quei documenti - non attinenti al merito - che l'interessato non fu in condizione di esibire nei precedenti gradi e dai quali può derivare l'applicazione dello "*ius superveniens*", di cause estintive o di disposizioni più favorevoli. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 10382 del 9.6.1999 dep. 1.9.1999 rv 214298).

Nel caso di specie si tenta invece di sottoporre a questa Corte un giudizio di merito circa l'identità della statua oggetto di procedimento in Grecia e quella indicata al n. 32 dell'elenco dei reperti archeologici pervenuti al museo J.P. Getti, per poi inerirne ulteriormente che la pronunzia di prescrizione greca proverebbe la provenienza dalla Grecia e non dall'Italia di tale reperto.

Si tratta all'evidenza di una valutazione di merito non consentita a questa Corte.

Da ultimo il Collegio osserva che in ogni caso non possono trovare applicazione le norme sulla prescrizione del reato dal momento che - secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte - l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla mancanza, nell'atto di impugnazione, dei requisiti prescritti dall'articolo 581 cod. proc. pen., ovvero alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'articolo 129 cod. proc. pen.

(cfr.: Cass. Sez. Un., sent. n. 21 del 11.11.1994 dep. 11.2.1995 rv 199903; Cass. Sez. Un., sent. n. 32 del 22.11. 2000 dep. 21.12.2000 rv 217266).

Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, gli imputati che li hanno proposti devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – ciascuno al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti alla rifusione a favore della parte civile Ministero per i Beni e le Attività Culturali delle spese per questo grado di giudizio, liquidate in € 10.000,00, come da nota spese ritenuta congrua.

#### P.Q.M.


Dichiara non rilevanti e manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.

Condanna i ricorrenti <sup>in solido</sup> alla rifusione a favore della parte civile Ministero per i Beni e le Attività Culturali delle spese per questo grado di giudizio, liquidate in € 10.000,00.

Così deliberato il 7.12.2011.

Il Consigliere estensore



Il Presidente

